

non inferiore a 10 anni;

6) - Art. 10 - ritiene eccessivo il riconoscimento della facoltà di optare per il collocamento a riposo - percependo il trattamento corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata - quando il dipendente abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo.

Propone, pertanto, di abolire tale norma o, quanto meno, di subordinarne l'applicazione in ogni singolo caso e tassativa decisione del Consiglio;

7) - Art. 11 - nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di morte dell'impiegato viene garantito un minimo di trattamento di previdenza, comprensivo del valore di conversione in rendita del capitale assicurato. Quindi, sarebbe opportuno indicare, ai fini del predetto trattamento, il minimo di 10 anni di effettivo servizio previsto dall'art. 4;

8) - Art. 12 - ritiene che debba escludersi il principio dell'automatico adeguamento delle rendite, stabilendo, se mai, la